

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 18

Riunione del 16 dicembre 2009

12.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- CONFORTI FERNANDO - n.q.Presidente p.t. AS VOLLEY MASSAFRA
- A.S. VOLLEY MASSAFRA n.p. del Pres. p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Massimo Baldi - Componente
- Avv. Elvio Albanese - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale chiedeva il deferimento di:

- CONFORTI FERNANDO, n. p.Presidente p.t. AS Volley Massafra , per aver, in violazione degli artt. 19,17,21,24,e 28 R.A.T. e 55 Reg. Giur., proceduto al tesseramento on line utilizzando il modulo I datato 04.10.2007 afferente il nulla osta per il trasferimento a tempo indeterminato dell'atleta GRECO Carmen per la stagione sportiva 2007/2008 dalla soc. Volley 2000 S. Cassiano in favore della soc. A.S. Volley Massafra mediante l'apposizione della firma apocrifa del genitore esercente la potestà genitoriale dell'atleta (nella specie Il padre);
- A.S. Volley MASSAFRA n.p. del Presidente p.t., per aver, in violazione degli artt. 2, 17, 21, 24, 28 R.A.T. e 55 Reg. Giur., proceduto al tesseramento on line utilizzando il modulo I datato 04.10.2007 afferente il nulla osta per il trasferimento a tempo indeterminato dell'atleta GRECO Carmen per la stagione sportiva 2007/2008 dalla soc. Volley 2000 S. Cassiano in favore della soc. A.S. Volley Massafra mediante l'apposizione della firma apocrifa del genitore esercente la potestà genitoriale dell'atleta (nella specie il padre).

La Commissione Giudicante Nazionale convocava le parti per la data del 16 dicembre 09 e, ivi, risultando il procedimento sufficientemente documentato ed istruito, assente qualsiasi memoria difensiva, ordinava procedersi ex art 73 III comma Reg. Giur.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti acquisiti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.; assenti e non rappresentati gli incolpati, contumaci ;

Osserva

L'addebito mosso dalla Procura Federale nei confronti degli incolpati , è documentalmente provato, con riferimento alle violazioni contestate. Infatti la denuncia avanzata dall'atleta GRECO Carmen pervenuta in data 10.09.09, con gli allegati documenti (copia nulla osta con sottoscrizioni apocrife, documento identità dell'esercente la potestà) consentono di ritenere pienamente raggiunta la prova dell'illecito contestato, senza possibilità di ragionevole dubbio. Infatti ad un esame comparativo le sottoscrizioni apposte sul modulo per il trasferimento a tempo indeterminato, appaiono prima facie difformi da quelle originali desumibili dalla denuncia stessa e dal documento di identità del padre dell'atleta GRECO Luigi, il quale, tra l'altro, pare adottare anche una divergente metodica di firma (sequenza cognome e nome proprio). Orbene il capo d'inculpazione rettamente e chiaramente contesta l'avvenuto uso di un atto falso (nella specie le due sottoscrizioni) e tale circostanza non può essere assolutamente evocata in dubbio stante la efficienza ed efficacia delle prove cartolari acquisite. Il documento così formato pervenne agli organi federali e svolse i suoi effetti tipici, che risultano, altresì oltremodo dannosi per l'atleta, che sarebbe stata assoggettata, ingiustamente, al vincolo temporale illimitatamente .

Tale risulta infatti il motivo scatenante la denuncia.

Non può sottacersi che per il procedimento di tesseramento online, le sottoscrizioni sul suddetto modulo, sono raccolte dalla società a favore della quale avviene il trasferimento dell'atleta, limitandosi la società di origine ad inviare il documento con la sola firma del proprio presidente. Unica responsabile dell'illecito de quo deve essere considerata la cessionaria, oggi incolpata ed il dirigente preposto.

Ne consegue sul piano formale che va dichiarata la falsità e l'inefficacia degli effetti dell'atto, ex art. 28. Co. 2, R.A.T., e la revoca dell'omologa del trasferimento dell'atleta.

P.Q.M.>

la Commissione Giudicante Nazionale

dispone applicarsi nei confronti della A.S. Volley MASSAFRA n.p. del Presidente p.t la sanzione della multa di € 200,00;

dispone applicarsi nei confronti di CONFORTI FERNANDO, Presidente p.t. della AS Volley Massafra, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.

F.to Il Presidente f.f.
(Avv. Thomas Martone)

Roma, 18 gennaio 2010